



CITTÀ DI IGLESIAS

Prot. 7347

Settore: IV Tecnico
Ufficio: Appalti – Contratti e Provveditorato

Iglesias 13.02.2018

Trasmessa via pec a: lorenzocasella@pec.it

Spett.le Impresa

DADO COSTRUZIONI di Lorenzo Davide Lacasella
Vico Bruxelles snc Z.I.
09170 ORISTANO

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento dei "Lavori per la manutenzione straordinaria ed adeguamento a norme della palestra polivalente di via Toti. CUP: E54H15001250004 - Codice CIG: 7316097A3A. Comunicazione esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 76 comma 2 lett. a) e comma 5) D. Lgs 50/2016.

Facendo seguito alla seduta del 25.01.2018, nel corso della quale si è proceduto all'esame della documentazione amministrativa presentata da codesta impresa, per la partecipazione alla gara d'appalto in oggetto, si comunica che da tale esame è emerso quanto segue:

1. Con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, l'impresa ha dichiarato di essersi resa colpevole di gravi illeciti professionali di cui all'art. 80, comma 5, lett c) del D.Lgs. 50/2016, con conseguente inserimento di annotazione nel casellario informatico dell'ANAC in data 16.01.2018, come da segnalazione del Comune di Nurri;
2. da una verifica successiva questa S.A. ha constatato che nel predetto casellario informatico, a carico di codesta impresa, risultano inserite due annotazioni per gravi illeciti contrattuali, la prima relativa ad un provvedimento di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, adottato dal Comune di Nurri con determinazione n° 43 del 20.04.2016, avverso la quale è pendente un procedimento davanti al Tribunale di Cagliari; la seconda annotazione, inserita in data 30.01.2018, è relativa ad un provvedimento di risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti contrattuali di esclusiva responsabilità del gestore, adottato dal comune di Sanluri con determinazione n° 719/Gen. del 25.05.2016, avverso il quale questa amministrazione non è a conoscenza dell'esperimento di eventuali mezzi di impugnazione.

Da quanto sopra, si rileva che l'Impresa ha omesso di dichiarare di essere stata oggetto di un provvedimento di risoluzione contrattuale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, (determinazione n° 719/Gen. del 25.05.2016 del Comune di Sanluri) il quale, anche se non ancora inserito nel casellario informatico, era sicuramente conosciuto dalla stessa impresa all'epoca della presentazione della domanda di partecipazione alla gara.

Tale comportamento configura <<omissione di dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante ex art. 80, c.5 lett. *f-bis* del D.Lgs.50/2016>> che comporta l'esclusione dalla gara.

A tal proposito si constata che, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimità dell'esclusione dalla gara pubblica dell'impresa che ha omesso di dichiarare di essere stato destinatario, in passato, di provvedimenti di risoluzione contrattuale, in quanto la dichiarazione "attiene ai principi di lealtà e affidabilità contrattuale e professionale che presiedono ai rapporti

dei partecipanti con la stazione appaltante (cfr. C.d.S. 27.07.2016 n° 3375 e 11.12.2014 n° 6105, Tar Sardegna l. 25.06.2016 n° 529).

L'impresa infatti ha il dovere di dichiarare tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. E' infatti rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati ai fini dell'esclusione, come prevedono le linee guida n° 6 dell'ANAC al paragrafo IV punto 4.2.

In subordine, si rileva che il comportamento tenuto dal concorrente, che ha determinato l'adozione di due provvedimenti di risoluzione contrattuale anticipata da parte di due distinte Amministrazioni Comunali a breve distanza temporale l'uno dall'altro, è ritenuto da questa S.A. idoneo a porre in dubbio l'affidabilità del concorrente sul futuro corretto adempimento della prestazione contrattuale da affidare, anche alla luce delle motivazioni poste a fondamento dei predetti provvedimenti.

Per quanto sopra specificato, sono spiacevole di comunicare che la S.V. è stata esclusa dalla gara in oggetto per <<omissione di dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante ex art. 80, c.5 lett. *f-bis* del D.Lgs.50/2016>>.

Avverso tale esclusione è possibile il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Sardegna da parte della società in indirizzo entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento di esclusione sul profilo di questa committenza, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara", ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 e dell'articolo 204 del D. lgs. 50/2016.

La ricezione della presente tramite PEC equivale a comunicazione ufficiale.

Si resta a disposizione per fornire qualsiasi notizia in merito.



Il Dirigente
Ing. Pierluigi Castiglione